

**FONDAZIONE BEPPINA E
FILIPPO MARTINOLI**



**TRUST E SUCCESSIONI
EREDITARIE**

6 APRILE 2024

TRUST IN GENERALE

CARATTERISTICHE (ART 2 L. 364/92)

a. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b. I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;

c. Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

La SEGREGAZIONE PATRIMONIALE è l'effetto tipico del trust e detta caratteristica è implicita nel riconoscimento del trust stesso (art. 11 L. 364/92)

TRUST IN GENERALE

SOGGETTI DEL TRUST

DISPONENTE (SETTLOR)

TRUSTEE

GUARDIANO

BENEFICIARI DEL REDDITO

BENEFICIARI DEL FONDO

GIUDICE

TRUST IN GENERALE

BREVI CENNI SULL'ISTITUTO

Il Trust è uno strumento giuridico di derivazione anglosassone largamente applicato nel commercio internazionale

È stato introdotto in Italia mediante la Legge 364/1992 allorché è stata resa esecutiva la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui trusts e sul loro riconoscimento

Ha subito un travagliato percorso di riconoscimento, anche giurisprudenziale, risultando uno strumento che si presta ad usi potenzialmente fraudolenti dal momento che determina la dissociazione di un bene o di un patrimonio da tutti i soggetti coinvolti

Perciò può essere utilizzato con finalità frodatore dei creditori

TRUST IN GENERALE

ALTRE CARATTERISTICHE

LA LEGGE APPLICABILE SARA' QUELLA SCELTA DAL
DISPONENTE (ART. 6 L. 364/92)

IL TRUST PUO' IDENTIFICARE UN ATTO A TITOLO GRATUITO
(TRUST DONATORIO FAMILIARE) OD ONEROSO (TRUST
LIQUIDATORIO)

IL TRUST C.D. «AUTODICHIARATO»

TRUST IN GENERALE

RIMEDI CONTRO I TRUST ILLEGITTIMI

REVOCATORIA *L'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Cass. 3 agosto 2017 n. 19376).*

NULLITA' *Il programma di segregazione corrisponde solo allo schema astrattamente previsto dalla convenzione de L'Aja, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento di interessi attuato, sicchè occorre esaminare, al fine di valutare la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la «causa concreta» dell'operazione: indagine, questa, particolarmente rilevante nei riguardi di uno strumento giuridico estraneo alla nostra tradizione civilistica e che si affianca, in modo particolarmente efficace, ad altri esempi di intestazione fiduciaria volti, con finalità frequentemente frodatorie all'elusione di norme imperative (Cass. Pen. 30 giugno 2015 n. 9229).*

SIMULAZIONE *Sono assoggettabili a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, beni rientranti nella disponibilità dell'indagato, ancorché conferiti in trust, che l'indagato trustee continui ad amministrare, conservandone la piena disponibilità (Cass. 4 maggio 2016 n. 41089)*

INESISTENZA *Il conflitto con la disciplina inderogabile (concorsuale) determina l'inesistenza giuridica del trust nel diritto interno (Cass. 9 maggio 2014 n. 10105)*

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



DUE CAMPI DI INDAGINE

LA LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112, IL C.D. «DOPO DI NOI»

IL TRUST E LA SUCCESSIONE NECESSARIA

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



LA LEGGE 22 GIUGNO 2016 N. 112,

IL C.D. «DOPO DI NOI» - CENNI

Ha l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità

I destinatari delle misure di assistenza sono i soggetti con «disabilità grave» come definita dall'art. 3 III co. della Legge 104/1992 (*disabili la cui ridotta autonomia personale renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione*)

Creazione del Fondo Nazionale per il «Dopo di Noi»

Riconoscimento del trust (e dei vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e dei contratti di affidamento fiduciario) quale strumento negoziale finalizzato alla protezione e pianificazione patrimoniale a beneficio del soggetto disabile

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



«DOPO DI NOI» - CARATTERISTICHE DEL TRUST

Le caratteristiche del trust c.d. «Dopo di Noi»

- a. Istituzione per atto pubblico
- b. Identificazione chiara ed univoca dei soggetti e dei ruoli; descrizione dei bisogni dei beneficiari; identificazione delle attività assistenziali da praticare
- c. Identificazione degli obblighi del Trustee con particolare riguardo all'obbligo di rendiconto
- d. Identificazione dei soggetti con disabilità grave quali unici beneficiari
- e. I beni del trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust stesso
- f. Identificazione di un guardiano
- g. Deve essere previsto il termine finale nella morte del beneficiario
- h. Deve essere stabilita la destinazione del patrimonio residuo

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

«DOPO DI NOI» - AGEVOLAZIONI FISCALI

- a. Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni conferiti in trust e per i ri-trasferimenti in caso di premorienza del beneficiario
- b. Per i trasferimenti di beni e diritti in favore del trust le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa
- c. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal Trustee sono esenti dall'imposta di bollo;
- d. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust i Comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi;
- e. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applicano talune detrazioni e deduzioni fiscali, sino al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100 mila euro annui

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



TRUST E SUCCESSIONE NECESSARIA

L'art. 15 L. 364/1989

La convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme sul conflitto di leggi quando per un atto volontario non possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:

*a) protezione dei minori e degli incapaci; b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) testamenti e devoluzione ereditaria, **in particolare la successione necessaria**; d) trasferimento della proprietà e le garanzie reali; e) protezione dei creditori in caso di insolvenza; f) protezione dei terzi in buona fede.*

*Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, **il Giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.***

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

I LEGITTIMARI (ART. 536 COD. CIV.):

- ✓ IL CONIUGE
- ✓ I FIGLI
- ✓ GLI ASCENDENTI

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

LA RIUNIONE FITTIZIA (ART. 556 COD. CIV.)

Ha la funzione di calcolare la porzione disponibile e, per sottrazione dall'intero, la parte indisponibile.

Si computano i beni relitti, i debiti e le attribuzioni donative fatte in vita (ivi comprese le donazioni indirette ai sensi dell'art. 809 cod. civ.)

La stima avviene al momento dell'apertura della successione (coincidente con la morte)

 la norma richiama espressamente le disposizioni in materia di collazione (art. 747 e 750 cod. civ.)

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



TRUST E RIUNIONE FITTIZIA

Il problema della donazione ad effetti differiti nel trust la cui durata ecceda la vita del disponente;

Il meccanismo della riunione fittizia è costruito per attribuzioni i cui effetti si siano già consolidati = eredità = legati = donazioni.

Non è possibile attualizzare (al momento dell'apertura della successione beni che di fatto non sono stati ancora donati)

Il problema dell'erosione del fondo in favore del disponente o di altri beneficiari del reddito prima dell'apertura della successione (attribuzioni del trustee ai beneficiari prima della morte potrebbero essere considerate donative?)

➡ Esempio di trust costituito da mera liquidità e finalizzato, mediante l'erosione dei frutti - ma anche del fondo – a garantire una rendita al disponente o a beneficiari da lui individuati.

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



L'AZIONE DI RIDUZIONE (art. 557 ss. cod. civ.)

- La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente (art. 558 cod. civ.);
- Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 cod. civ.);
- La sequela del legittimario pretermesso e l'azione di restituzione (art. 563 cod. civ.);
- La necessità di accettazione con beneficio di inventario per il legittimario che agisce in riduzione contro i non coeredi (legatari e donatari) (art. 564 cod. civ.);
- L'art. 809 cod. civ. e la riduzione delle donazioni indirette.

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

TRUST POTENZIALMENTE LESIVI DELLA QUOTA DI RISERVA

- . No trust non donatori:
 - trust liquidatori;
 - trust che realizzano uno scambio mutualistico = trust autodichiarato con scopo mutualistico nel quale due disponenti conviventi e con figli nati da precedenti matrimoni dispongono del proprio intero patrimonio istituendo se medesimi quali beneficiari del reddito ed i rispettivi legittimari quali beneficiari del fondo *de residuo* e stabiliscono quale termine del trust la morte di entrambi = negozio aleatorio assimilabile alla rendita vitalizia.
- . Trust familiari: sì se si considera l'elargizione ultronea rispetto agli obblighi di assistenza familiare (vedi Tribunale di Cassino 2 maggio 2017 n. 551; Cass. 3 agosto 2017 n. 19376)
- . Trust familiari in cui i legittimari non siano indicati quali beneficiari del reddito o del fondo

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

TRUST E AZIONE DI RIDUZIONE

- L'insormontabile problema del legittimato passivo:
 - il trustee non può essere legittimato passivo in quanto lui è il mero gestore = si pensi al corto circuito che si verificherebbe nel caso in cui il trustee fosse lo stesso legittimario ed i beneficiari del fondo fossero invece non legittimari (a favore della legittimazione del trustee si è invece espresso Tribunale di Lucca 23 settembre 1997 e, di recente, Cass. Ord. 5073 del 17 febbraio 2023);
 - i beneficiari non possono essere legittimati passivi in quanto non hanno ancora ricevuto l'attribuzione (forse potrebbero esserlo i soli beneficiari *vested*).
- L'impossibilità di operare la riunione fittizia su beni in riferimento ai quali la donazione non si sia ancora consolidata.

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

TRUST E AZIONE DI RIDUZIONE

- La conclusione necessaria: il trust la cui durata ecceda la vita del disponente non è aggredibile mediante l'azione di riduzione da parte dei legittimari;
- Perciò scatta la clausola di salvaguardia ex art. 15 L. 364/89 divenendo rilevante “l'ostacolo” all'applicazione della legge interna:

La convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme sul conflitto di leggi quando per un atto volontario non possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie:

*a) protezione dei minori e degli incapaci; b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) testamenti e devoluzione ereditaria, **in particolare la successione necessaria**; d) trasferimento della proprietà e le garanzie reali; e) protezione dei creditori in caso di insolvenza; f) protezione dei terzi in buona fede.*

*Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, **il Giudice** cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.*

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 L. 364/89

- Inesistenza (Cass. 10105/2014);
- Nullità;
- Inefficacia relativa.
- L'art. 15 non descrive la conseguenza giuridica della violazione della clausola di salvaguardia e dunque sembra spettare al Giudice ex art. 15 L. 364/89 proporzionarne gli effetti;
- Nel caso di violazione delle norme in materia di successione necessaria il limite dell'applicazione dell'art. 15 L. 364/89 non sembra che poter coincidere con gli effetti del rimedio tipico (non applicabile), ossia l'azione di riduzione;
- Perciò pare che il legittimario pregiudicato da disposizioni in trust con caratteristiche donatorie possa eccepire ex art. 15 L. 364/89 l'inopponibilità a se medesimo della disposizione in trust che viola le regole circa la successione necessaria = conclusione peraltro coerente con l'art. 549 cod. civ. che riconosce al legittimario l'azione di nullità (o l'eccezione di inefficacia relativa) per ottenere la rimozione di pesi o condizioni che gravano sulla legittima

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



ALTERNATIVE “MININVASIVE”

La clausola di salvaguardia: l'esercizio del “*potere di assegnazione*” ex art. 27-39 Legge di Jersey

- art. 27 (per trust nei quali i legittimari rivestano anche la qualifica di beneficiari): *Salvo quanto previsto dalle disposizioni del trust, un trustee può, senza il consenso dei beneficiari, assegnare i beni in trust per la soddisfazione o in vista della soddisfazione della posizione di un beneficiario con le modalità ed in conformità a quelle valutazioni che esso ritenga più opportune.*
- art. 39 (per trust nei quali i legittimari non rivestano anche la qualifica di beneficiari): *Le disposizioni di un trust possono conferire al trustee o ad altri soggetti il potere di assegnare o di trasferire, in tutto o in parte, i beni in trust od una qualsiasi posizione giuridica sui tali beni in trust, ad un qualsiasi soggetto o a dei trustee a vantaggio di qualsiasi soggetto, anche se tale soggetto non era un beneficiario del trust subito prima di tale assegnazione o trasferimento.*

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE



art. 43 Legge Jersey: Alla cessazione di un trust, i beni in trust debbono essere distribuiti dal trustee entro un ragionevole lasso di tempo, secondo quanto previsto dalle disposizioni del trust, ai soggetti che ne abbiano titolo.

Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1, il trustee, prima di distribuire i beni in trust può richiedere che gli siano fornite idonee garanzie per i debiti presenti, futuri, sottoposti a condizione o comunque sorti.

Senza che ciò pregiudichi i poteri dalla corte previsti dal paragrafo 4 e nonostante quanto previsto dalle disposizioni del trust, quando tutti i beneficiari sono in vita, sono stati individuati e nessuno di loro è interdetto o minore, essi possono richiedere al trustee di cessare il trust e di distribuire loro i beni in trust.

La Corte può: a) ordinare al trustee di distribuire i beni in trust; b) imporre al trustee di non distribuire i beni in trust; oppure c) emettere quei provvedimenti che ritenga opportuni.

In questo articolo il lemma “debiti” (liabilities) comprende anche le sopravvenienze passive (contingent liabilities).

Una domanda alla Corte ai sensi di questo articolo può essere presentata da parte di qualsiasi soggetto tra quelli indicati dall'art. 51.

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

SINTESI: I POTERI DEL GIUDICE

- L'art. 15 L. 364/89 (ultimo comma): *Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, **il Giudice** cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo.* = Lo ius corrigendi ... un potere di tipo anglosassone per il Giudice italiano
- L'art. 51 Legge di Jersey
 - Il potere di modificazione del trust da parte della Corte;
 - Il potere di ordinare al trust l'attribuzione ai beneficiari (legittimari) o a soggetti terzi (legittimari pretermessi);
 - La facoltà di chiedere il provvedimento da parte di “*qualsiasi soggetto*” interessato.
 - Il potere di nominare un trustee conferendo a lui tutte le attribuzioni “*incluse “quelle relative all'attribuzione dei beni in trust”*”.

TRUST E SUCCESSIONI EREDITARIE

CONCLUSIONI

L'applicazione delle disposizioni della Convenzione Aja, in combinato disposto con quelle della legge regolatrice (nella specie quella di Jersey) sembrano consentire al Giudice poteri modificativi del trust sì da assegnare ai legittimari (su istanza di questi ultimi) una quota sufficiente di beni da vedere soddisfatte le proprie ragioni sulla quota indisponibile senza ricorrere all'esercizio dell'azione di riduzione (applicabile solo ad attribuzioni già consolidate in capo ai beneficiari) o all'azione (o eccezione) di inefficacia relativa (avente carattere demolitorio).